

Esente dall'imposta di bollo ai sensi
del punto 21 bis - della TAB.- allegato B
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche

Servizio biodiversità

Via Sabbadini, 31

33100 – Udine

PEC: biodiversita@certregione.fvg.it

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER LA GESTIONE ORDINARIA DI HABITAT PRATIVI DELLE SPECIE DI INTERESSE UNIONALE ALL'INTERNO DEI BIOTOPPI E DELLE RISERVE NATURALI, AI SENSI DELL'ART. 40 SEPTIES, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 1996, N. 42 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 MARZO 2023, N. 41/Pres.

DA PRESENTARE ENTRO IL 15 APRILE DI OGNI ANNO

CONTRIBUTO CONCESSO IN OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE N. 1408/2013 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI "DE MINIMIS" NEL SETTORE AGRICOLO, COSI' COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO UE N. 2019/316.

Il/La sottoscritto/a

Nome *	
Cognome *	
Nato/a a	
In data *	
Residente in *	
Via * n° * C.A.P. * Comune *	
Telefono (fisso o cell.) *	
Codice Fiscale *	
e-mail	
Pec **	
Partita IVA **	
Iscrizione registro imprese **	

* = dato obbligatorio / ** = dato obbligatorio solo per le imprese

In qualità di (barrare una delle caselle):

- Privato
- Impresa
- Ente pubblico (indicare nome dell'Ente, indirizzo sede legale e C.F.):

- Associazione (indicare nome dell'Associazione, indirizzo sede legale e C.F.):

- Altro (ad esempio amministratore di sostegno, ecc)

Per i fondi ricadenti (barrare la casella / le caselle di riferimento):

- nella riserva naturale regionale denominata _____
_____ in Comune di _____ (_____);

- nel biotopo denominato _____,
in Comune di _____ (_____);

dei quali è conduttore sulla base del seguente titolo: _____

CHIEDE

di accedere per l'anno **2024** al contributo previsto dal regolamento emanato con DPRReg. 1 marzo 2023, n. 41/Pres. (di seguito "Regolamento") per la seguente attività di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) del regolamento succitato (barrare le caselle di riferimento):

- gestione ordinaria conseguente alla realizzazione del ripristino di torbiere all'interno di riserve/biotopi effettuato (ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera a) del Regolamento);
- gestione ordinaria conseguente alla realizzazione del ripristino di formazioni erbose all'interno riserve/biotopi effettuato (ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera b) del Regolamento);
- gestione ordinaria di habitat prativi ottenuti dalla riconversione delle superfici a seminativo o dalla riconversione delle colture legnose specializzate all'interno riserve/biotopi (ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera c) del Regolamento);

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", sotto la propria responsabilità e consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

- 1) che le superfici per le quali è richiesto il contributo sono indicate nell'Allegato A "Scheda riassuntiva delle particelle oggetto di intervento", e che i dati ivi descritti sono veritieri;
- 2) di essere a conoscenza, e che rispetterà, le condizioni previste dal Regolamento, con particolare riguardo:
 - all'articolo 5, comma 3, che prevede l'obbligo del mantenimento, per tutto il periodo di durata delle iniziative, di valido titolo di conduzione sui fondi oggetto di conduzione;
 - all'articolo 4 sul divieto di cumulo;
 - all'articolo 16 sui criteri tecnici di svolgimento delle attività che prevedono l'esecuzione di almeno due sfalci all'anno con asporto della biomassa vegetale;
 - all'articolo 22 sui casi di revoca;
- 3) di avere la disponibilità del fondo e l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione delle attività per cui il contributo è richiesto (articolo 17, comma 2, lettera c) del Regolamento);
- 4) che, qualora le informazioni fornite dovessero subire successive modifiche o aggiornamenti, sarà propria cura informare prontamente la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR - Regolamento Generale sulla protezione dei dati), finalizzato all'espletamento della presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Sono a conoscenza che i predetti dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Sono a conoscenza della facoltà di poter esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) mediante richiesta rivolta al Servizio biodiversità della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Via Sabbadini 31, 33100 Udine. Prima di firmare prendere visione dell'Allegato - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in quanto la firma avvalora anche la presa visione dell'allegato stesso.

Luogo e data _____

In fede
(Il richiedente/legale rappresentante)

Allega:

- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente;
- Scheda riassuntiva delle particelle oggetto di intervento (Allegato A);
- **PER I SOLI CONDUTTORI NON PROPRIETARI:** copia del contratto attestante la disponibilità del fondo e dell'autorizzazione del proprietario alla richiesta di contributo;
- **PER LE SOLE IMPRESE:** dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (Allegato B) - **Allegare alla domanda solo le pagine compilate dalla 6 alla 8: le pagine dalla 9 alla 12 costituiscono istruzioni a uso del compilante, e non fanno parte del modulo;**
- Altro _____

ALLEGATO - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento s'intende per:

- **dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto del titolare del trattamento	Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 TRIESTE Tel. +39 040 3773710; e-mail: presidente@regione.fvg.it ; PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati	Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
Dati di contatto del responsabile del trattamento dei dati personali	SOCIETA' INSIEL S.p.A. via S. Francesco d'Assisi 43 34133 Trieste tel. + 39.040.3737.111; fax + 39.040.3737.333 e-mail: responsabile.trattamento@insiel.it
Finalità e obligatorietà del Trattamento	I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dall'articolo 8 della legge regionale 9/2005. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria
Modalità di trattamento	Il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati conferiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla completa definizione del procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti e, successivamente a tale data, per il tempo necessario all'effettuazione dei controlli su procedimenti e atti previsti dalla normativa vigente ovvero al completamento di eventuali contenziosi e comunque, entro i limiti previsti dalle disposizioni in tema di durata delle pubblicazioni ai fini della trasparenza ed in tema di archiviazione e conservazione, anche informatica, dei documenti.
Diritti Fondamentali dell'interessato e possibilità di esercitarli	Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare: <ul style="list-style-type: none">– il diritto all'accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative;– il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti;– il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy;– il diritto alla limitazione del trattamento, esercitabile quando ricorre una delle seguenti ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento):<ul style="list-style-type: none">o l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;o il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;o benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;o l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura

ALLEGATO A

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE PARTICELLE OGGETTO DI INTERVENTO

Riserva / Biotopo	Comune	Foglio	Particella	Sup. Catasto (mq)	Sup. oggetto di sfalcio (mq)	Titolo di possesso

ALLEGATO B

Da presentarsi **SOLO** da parte dei soggetti titolari di impresa, intesa, ai sensi del regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, come qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico.

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il richiedente:

SEZIONE 1 – Anagrafica impresa richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Il sottoscritto in qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa/altra persona munita di idonea procura**

SEZIONE 2 – Anagrafica del dichiarante					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa / altra persona munita di idonea procura	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In relazione a quanto previsto dall'articolo 40 septies, comma 2 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e, in particolare, dal **Capo III** del

Regolamento	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR
	Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali, per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse unionale, ai sensi dell'articolo 40 septies, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).	Decreto n. 041/Pres. del 01/03/2023	n. 11 del 15/03/2023

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013), così come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316;

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 2831/2023 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore della produzione agricola primaria
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca e acquacoltura
- Regolamento n. 2832/2023«de minimis» SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese.
- Che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

- 1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____¹;
- 2)
- 2.1** - Che l'impresa rappresentata, nel periodo di riferimento relativo al regolamento de minimis applicato², non è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda;

¹ Da compilare solo per i regolamenti (UE) de minimis n. 1408/2013 settore della produzione agricola primaria e n. 717/2014 settore pesca e acquacoltura il cui periodo di riferimento per il calcolo del massimale è costituito sulla base dell'esercizio finanziario.

² Il periodo di riferimento per i regolamenti n. 1408/2013 settore della produzione agricola primaria e n. 717/2014 settore pesca e acquacoltura è costituito dall'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti. Il periodo di riferimento per i regolamenti n. 2023/2831 settore generale e n. 2023/2832 è costituito sulla base dell'arco di tre anni.

- 2.2** - Che l'impresa rappresentata, nel periodo di riferimento relativo al regolamento de minimis applicato³, **è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «*de minimis*» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE « <i>de minimis</i> »	Impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	CF impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	Codice COR Identificativo dell'aiuto ⁴	Operazione intercorsa ⁵	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata
1						
2						
3						

- 3)** Che l'impresa rappresentata, nel periodo di riferimento relativo al regolamento de minimis applicato, ha fruito e/o ha dichiarato ai fini fiscali i seguenti aiuti di cui all'art. 10 del DM 115/2017⁶ in regime «*de minimis*» che non sono ancora stati registrati in RNA, di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE « <i>de minimis</i> »	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione ⁷	Anno dichiarazione fiscale o resa a fini fiscali ⁸	Importo dell'aiuto « <i>de minimis</i> »
1					
2					
3					

Località e data _____

In fede

(Il titolare / legale rappresentante dell'impresa / altra persona munita di idonea procura)

³ Vedi nota 2.

⁴ Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.

⁵ Indicare la tipologia di operazione intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.

⁶ Per il concetto degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).

⁷ Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti di cui all'art. 10 del DM 115/2017 ricevuti in regime «*de minimis*» (il campo non deve essere compilato per gli aiuti fiscali aventi dichiarazione fiscale per i quali va compilata la colonna "Anno dichiarazione fiscale o resa a fini fiscali").

⁸ Indicare l'anno della dichiarazione fiscale o resa a fini fiscali per gli aiuti di cui all'art. 10 del DM 115/2017 ricevuti in regime «*de minimis*».

Allegato I

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO «DE MINIMIS»

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - RNA - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il registro RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il registro RNA è disciplinato dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) ed opera dal 12 agosto 2017.

Nel caso di istituzione di un registro centrale, come il registro RNA, la verifica del rispetto del massimale si acquisisce tramite il registro e non più a mezzo di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa candidata a ricevere un aiuto de minimis. Dato però, che ai fini dell'applicazione dei regolamenti de minimis, le Amministrazioni concedenti sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto de minimis – una serie di informazioni che non sono contenute in RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, l'Amministrazione regionale ha predisposto, a partire dal 2020, un modello di dichiarazione de minimis che attesti le predette informazioni non rinvenibili, totalmente o parzialmente, nel registro. La dichiarazione è rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e viene sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa candidata a ricevere l'aiuto de minimis.

Con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti (UE) de minimis, n. 2023/2831 de minimis generale e n. 2023/2832 de minimis SIEG **a far data dal 1° gennaio 2024**, il periodo di riferimento per calcolare il rispetto del massimale, per i predetti regolamenti, non è più definito in termini di esercizio finanziario, bensì di **arco di tre anni**, mentre l'arco temporale di riferimento per la verifica del massimale per i regolamenti (UE) de minimis del settore della produzione agricola primaria e del settore pesca e acquacoltura viene determinato sempre sulla base dell'esercizio finanziario. Per detto motivo, l'Amministrazione regionale ha modificato il modello di dichiarazione de minimis in conformità alle disposizioni dei sopra richiamati nuovi regolamenti de minimis, generale e SIEG.

Dato che il modello di dichiarazione de minimis rimane comune a tutti e quattro i regolamenti de minimis vigenti⁹, l'arco temporale è stato indicato con la seguente formula, più generica: **“nel periodo di riferimento relativo al regolamento de minimis applicato”**.

Anche nel registro RNA è stato effettuato l'adeguamento per l'attuazione dei sopra richiamati nuovi regolamenti (UE) de minimis adottati per il settore generale e per il SIEG, al fine di consentire le attività di registrazione e controllo a valere sui predetti regolamenti europei.

Ai fini della concessione di un aiuto individuale in regime de minimis, si ricorda che un nuovo aiuto de minimis potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nel periodo di riferimento del regolamento de minimis applicato (arco di tre anni o esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti), non vengano superati i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun periodo di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, con

⁹ Regolamenti (UE) de minimis in vigore: Regolamento n. 2023/2831 «de minimis» generale; Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore della produzione agricola primaria; Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca e acquacoltura; Regolamento n. 2023/2832 «de minimis» SIEG.

eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.

Si ricorda, altresì, che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Nelle indicazioni per la compilazione delle Sezioni A e B del modello de minimis, si prende come riferimento, tra i regolamenti in materia, il regolamento de minimis generale n. 2023/2831.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto «de minimis», si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel periodo di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831/UE

«*Impresa unica*»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si precisa che per gli aiuti de minimis SIEG, concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2832, l'ultimo periodo dell'articolo 2, paragrafo 2 statuisce: “Tuttavia, le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale che non hanno relazioni tra loro eccetto il loro legame diretto con gli stessi organismi pubblici o con le stesse entità senza scopo di lucro non sono considerate un'impresa unica ai sensi del presente regolamento”.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Come specificato *supra*, il periodo di riferimento per i regolamenti de minimis del settore agricolo e del settore pesca si basa sull'esercizio finanziario in corso e sui due esercizi precedenti, mentre per i nuovi regolamenti del settore generale e SIEG il periodo temporale è costituito dall'arco di tre anni.

Il punto 1 della Sezione B, pertanto, va compilato solo in caso di applicazione dei regolamenti de minimis del settore agricolo e del settore pesca.

Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento «*de minimis*» n. 2023/2831 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «*de minimis*» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «*de minimis*» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il «*de minimis*» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 2023/2831/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti «*de minimis*» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati in RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** aventi medesime caratteristiche si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Il sopracitato art. 10 si applica anche agli aiuti *de minimis* subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis», il registro RNA utilizza quale data di concessione degli aiuti di cui al predetto articolo 10 quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto.

La registrazione degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei medesimi aiuti.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti «*de minimis*» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di registrazione degli aiuti «de minimis» per effetto del superamento del massimale pertinente in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis» determina l'illegittimità della fruizione.**

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «de minimis» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*» dove vanno, infatti, indicati agli aiuti sopra richiamati, già fruiti o dichiarati dall'impresa al momento della sottoscrizione del Modulo «*de minimis*», ma non ancora **registrati** in RNA in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017.